SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ——

N. 1624

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FASSONE, PELLEGRINO, SALVI, BERTONI, BONFIETTI, CALVI e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1996

Disciplina penale dell'infedeltà patrimoniale del mandatario di diritto privato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La crescente privatizzazione di importanti settori dell'economia sposta in ambito privato il pericolo di comportamenti che sono corruttivi nella sostanza, ma privi di sanzione per difetto della qualità di pubblico ufficiale (o equiparata) in capo a colui che conduce attività negoziali per conto di un soggetto privato.

La dimensione privatistica non giustifica ormai più l'indifferenza del diritto penale al fenomeno, che assume ampiezze crescenti e forme disparate: l'abuso di poteri di gestione si esprime in condotte *lato sensu* corruttive o comunque di infedeltà al mandato ricevuto od alla funzione rivestita, che arrecano danno spesso non minore di quanto accade in ambito pubblico, sia per il numero talora molto ampio di soggetti danneggiati, sia per l'effetto di inquinamento delle relazioni commerciali, sia per il nocumento all'economia in genere, gravata di questa addizionale impropria.

La figura di reato che si propone viene costruita come reato di evento, connotato dal doppio esito del vantaggio per il soggetto agente (o per altri) e del danno per il mandante o per il soggetto in qualsiasi modo rappresentato dall'agente. Inoltre la condotta punibile viene specificata attraverso il ricorso alla nozione di «infedeltà», che ha un sufficiente collaudo normativo e giurisprudenziale (articolo 264 del codice penale: infedeltà in affari di Stato; articoli 380 e 381 del codice penale: infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico).

Il riferimento rispetto al quale si produce la condotta infedele è dato dai doveri professionali o giuridici che nascono da un rapporto di affidamento.

Nella figura di reato sono destinate a rientrare le condotte corrispondenti alla sola corruzione propria (poichè l'esigenza che si produca un danno per il rappresentato o per la funzione porta ad escludere che reato vi sia quando il ricevimento di danaro o di altra utilità non si traduce in atti contrari ai propri doveri di correttezza).

Rientrano nella norma altresì le condotte avvicinabili a situazioni truffaldine, nel senso che il mandatario non tutela gli interessi del mandante ma i propri, e però la sua infedeltà non è premessa di un atto di disposizione da parte del mandante, cosicchè non è ravvisabile la truffa in senso proprio. È possibile ricondurre alla fattispecie la tutela degli azionisti rispetto all'amministratore, dei condomini nell'analoga situazione, dell'impresa nei confronti del suo dipendente che per danaro orienta le scelte a lui affidate non nell'interesse dell'impresa stessa.

A garanzia dell'esigenza di tipizzazione della fattispecie penale, si osserva che non ogni impropria conduzione dell'affare genera responsabilità, ma solo quella che ha come riferimento un preciso dovere; che procura un vantaggio ed un danno speculare; che determina un vantaggio ed un danno «apprezzabili» secondo i normali criteri di valutazione della lesione al bene tutelato dalla norma.

La pena edittale prevista è priva del minimo, ma presenta un massimo di media consistenza poichè la gamma delle situazioni è molto varia e suggerisce un ampio spettro di possibili risposte sanzionatorie. XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 646-bis. (Infedeltà del mandatario). – Chiunque, rendendosi infedele a un mandato a gestire affari di natura privata o a doveri di rappresentanza, procura a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale, con danno per gli interessi del mandante o del rappresentato è punito con la reclusione fino a cinque anni».